

Serie Ordinaria n. 33 - Martedì 16 agosto 2022

D.g.r. 2 agosto 2022 - n. XI/6780
Approvazione dello schema di convenzione tra Regione Lombardia e Sport e Salute s.p.a. finalizzata alla promozione dello sport, allo sviluppo della cultura sportiva anche al fine di sviluppare percorsi di prevenzione e corretti stili di vita

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale n. 26 del 1 ottobre 2014, «Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna» che all'art. 1 reca disposizioni in materia di attività motorie e sportive, perseguendo, tra l'altro, le seguenti finalità:

- a) promozione della pratica sportiva e ludico-motoria per le persone di tutte le fasce di età, nonché per le esigenze delle persone con disabilità fisiche, psichiche o sensoriali;
- b) diffusione della cultura sportiva, dei valori olimpici e dei principi di lealtà e correttezza da osservare in tutte le discipline e a ogni livello;
- c) valorizzazione delle eccellenze sportive;
- e) sviluppo di politiche integrate tra i settori dello sport, dell'istruzione, della salute, dell'ambiente e del turismo, anche attraverso la promozione e la valorizzazione dei musei dello sport;
- j) promozione di iniziative e scambi di esperienze in ambito sportivo in collaborazione con altre Regioni, con le comunità di lavoro dell'arco alpino, con i Paesi dell'Unione europea nonché con quelli extraeuropei;

Richiamati gli atti di programmazione strategica regionale e in particolare:

- il Programma Regionale di Sviluppo dell'XI legislatura, approvato con d.c.r. XI/64 del 10 luglio 2018 - n. XI/64, che alla Missione 6 «Politiche giovanili sport e tempo libero» valorizza l'azione di sostegno regionale per promuovere lo sport e gli eventi ad esso associati con l'obiettivo di avvicinare i cittadini alla pratica sportiva e ai valori che lo sport rappresenta, ma anche come strumento di promozione della visibilità e dell'attrattività dei territori e dello sviluppo della loro economia, consolidando le opportunità turistiche locali anche verso nuovi target di clientela in ottica di incoming;
- il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER) nonché la Nota al Documento di Economia e Finanza regionale 2021 - NADEFER (d.g.r. n. 5486 del 8 novembre 2021 «Integrazione alla nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale - NADEFER 2021») che nell'ambito del «Rilancio dell'Attrattività Turistica della Regione Lombardia», definisce: a) «lo sport nonché le manifestazioni e gli eventi sportivi di rilievo nazionale, europeo e internazionale saranno fattori di promozione e sviluppo dell'economia e del territorio lombardo» richiamando, pertanto, l'importanza della promozione di eventi e manifestazioni culturali e sportive come volano per il sostegno all'attrattività territoriale della Lombardia, in un quadro più complessivo di rilancio del territorio; b) lo sport e i suoi aspetti valoriali, le manifestazioni e gli eventi sportivi di rilievo nazionale, europeo e internazionale quali fattori di promozione di corretti stili di vita, attrattività e sviluppo dell'economia e del territorio lombardo;

Dato atto che, il Documento di Economia e Finanza regionale (DEFER) 2022 - valido per il triennio 2023/2025 (d.g.r. n. 6560 del 30 giugno 2022), conferma che l'azione regionale proseguirà nello sviluppo di interventi per la valorizzazione e attrattività dello sport e del territorio, nel sostegno alle realtà sportive di base - favorendo così lo sport per tutti - alle progettualità per lo sport - anche in chiave di prevenzione e inclusione sociale - all'associazionismo sportivo, in un'ottica di ripresa e di preparazione e promozione dei Giochi Olimpici invernali del 2026;

Richiamate le d.g.r.:

- n. 3820 del 14 luglio 2015 «Approvazione dello schema di convenzione tra Regione Lombardia e Coni Servizi per l'utilizzo del sistema informatico «banca dati impianti sportivi del Coni»;
- n. 3492 del 5 agosto 2020 «Approvazione della convenzione tra Regione Lombardia e Sport e Salute S.P.A. (già Coni servizi s.p.a.) per l'utilizzo del sistema informativo «banca dati impianti sportivi di sport e salute»;

Preso atto che Sport e Salute:

- è stata costituita in forza dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito con modificazioni nella legge

8 agosto 2002 n. 178, come modificato ai sensi del comma 629, articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 quale società interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, fornisce servizi di interesse generale in favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi dell'Autorità di Governo competente in materia di sport;

- con la propria azione, promuove la massima diffusione della pratica sportiva in ogni fascia di età e di popolazione, valorizzando lo sport nella sua dimensione sociale, ovvero come opportunità di crescita degli individui, delle comunità e dell'economia. Inoltre, l'azione istituzionale della Società è finalizzata, tra l'altro, alla promozione del benessere fisico e psichico, della salute e della qualità della vita di tutti i cittadini, con particolare attenzione verso tutti coloro che vivono in condizioni di disagio e svantaggio;
- in particolare produce e fornisce servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi dell'Autorità di Governo competente in materia di sport e, in particolare, in base alla lett. b. del medesimo articolo, svolge attività nel campo dello sport, inclusa la promozione e l'organizzazione di eventi e/o progetti e la gestione di centri e impianti sportivi, a favore dei soggetti pubblici o privati che operano nel campo dello sport e della salute e provvede a sviluppare e sostenere la pratica sportiva, i progetti e le altre iniziative finalizzati allo svolgimento di attività a favore dello sport, della salute e dello sviluppo della cultura sportiva;

Valutato che:

- l'articolo 8, comma 9, del decreto-legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito con legge 8 agosto 2002 n. 178, e modificato ai sensi del comma 629, prevede che la società Sport e Salute spa possa stipulare convenzioni anche con regioni, province autonome ed enti locali;
- Sport e salute s.p.a. è inserita nell'elenco delle Amministrazioni pubbliche redatto dall'Istat ai sensi dell'art.1, commi 2 e 3, della legge n. 196/2009 ed opera quale struttura operativa dell'Autorità di Governo competente in materia di sport;
- l'articolo 4 dello Statuto della Società prevede che la stessa società produce e fornisce servizi di interesse generale a favore dello sport e che, come dettagliato alla lettera c) del medesimo articolo, fornisce servizi e svolge attività nel campo dello sport a favore di soggetti pubblici e privati;

Preso atto che l'art. 5, co. 6, del Codice Contratti Pubblici esclude dall'ambito di applicazione del Codice gli accordi conclusi tra due amministrazioni aggiudicatrici sulla base di determinate condizioni;

Considerato che:

- è interesse di Regione Lombardia collaborare con Sport e Salute s.p.a. per sviluppare interventi/progettualità per la gestione e la valorizzazione di asset legati al mondo dello sport e dell'entertainment con particolare riferimento alle seguenti attività:
 - a. promozione, organizzazione e gestione di eventi sportivi;
 - b. impiantistica sportiva (ivi inclusa la progettazione e gestione di impianti);
 - c. formazione per progetti di alto valore sociale;
 - d. attuazione di programmi di istruzione e formazione con particolare focus sulla salute e stile di vita;
 - e. progetti di diffusione dello sport nel mondo scolastico;
 - f. progetti e campagne con focus su prevenzione e salute al fine di valorizzare l'attività sportiva e motoria quale parte integrante dei percorsi di prevenzione e quale elemento fondamentale di corretti stili di vita;
- è altresì interesse di Sport e Salute S.P.A. perseguire il proprio scopo sociale e dare seguito alle indicazioni di indirizzo ricevute dal Governo, collaborando con altri soggetti pubblici e in particolare con gli Enti locali, a progetti per lo sport, la salute e lo sviluppo della cultura sportiva, nelle aree di intervento sopra individuate;

Valutato pertanto necessario definire obblighi e prestazioni a carico di Regione Lombardia e di Sport e Salute s.p.a., per il perseguimento di finalità di interesse comune, tramite lo strumento della «convenzione» (allegato 1) che, approvata, configura una reale collaborazione/cooperazione anche agli effetti dell'art. 12, comma 4, dir. 2014/24;

Dato atto che:

- la sottoscrizione di detta convenzione non comporta impegni di carattere economico per Regione Lombardia;
- si rinvia a successivi provvedimenti di giunta l'attuazione degli interventi/ progettualità, sopra indicate, nei quali saranno quantificate le risorse e la relativa copertura finanziaria;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web di Regione Lombardia;

Vista la l.r. 20/2008 «Testo Unico in materia di organizzazione e personale» nonché i Provvedimenti Organizzativi della XI Legislatura;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) di approvare lo schema di convenzione tra Regione Lombardia e Sport e Salute s.p.a. per lo sviluppo di interventi/progettualità finalizzate alla promozione dello sport e allo sviluppo della cultura sportiva, così come da allegato 1 alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

2) di rinviare a successivi provvedimenti di Giunta l'attuazione dei suddetti interventi/ progettualità, nei quali saranno quantificate le risorse e la relativa copertura finanziaria;

3) di demandare al Direttore alla Funzione specialistica «Sport e grandi eventi sportivi» la sottoscrizione della convenzione di cui al punto 1) nonché la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione amministrazione trasparente del sito web di Regione Lombardia ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini

— • —

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E SPORT E SALUTE S.P.A. FINALIZZATA ALLA PROMOZIONE DELLO SPORT, ALLO SVILUPPO DELLA CULTURA SPORTIVA ANCHE AL FINE DI SVILUPPARE PERCORSI DI PREVENZIONE E CORRETTI STILI DI VITA

TRA

Regione Lombardia, Giunta regionale, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1, CF 80050050154, rappresentata dal Direttore pro tempore di Funzione Specialistica Sport e Grandi eventi sportivi – Area Programmazione e Relazioni Esterne - Direzione Generale Presidenza

E

Società Sport e Salute S.P.A. (di seguito anche la "Società"), con sede legale in Roma, Piazza Lauro De Bosis, 15, partita IVA 07207761003 rappresentata dal Presidente e Amministratore Delegato avv. Vito Cozzoli, domiciliato per la sua carica presso la sede

PREMESSO CHE

- A) La Regione intende supportare la diffusione dello sport, della salute e dell'istruzione tra tutti i cittadini, riconoscendone la centrale funzione sociale, anche in termini di inclusione di fasce deboli della popolazione e, in tal senso, valorizzare lo sport, assieme ai temi di salute e istruzione quale strumento di aggregazione e coesione sociale in conformità con le indicazioni del Libro Bianco dell'Unione Europea, che riconosce allo sport le funzioni sociali, educative e culturali che ne costituiscono la specificità, al fine di rispettare e di promuovere l'etica e la solidarietà necessarie a preservarne il ruolo sociale;
- B) La Regione ha la facoltà di sostenere iniziative che promuovano la diffusione dello sport e dei corretti stili di vita per la salute del cittadino, anche nel mondo scolastico, intervenendo con propri fondi, da utilizzare anche in collaborazione con altri soggetti pubblici in particolare per le seguenti attività:
- a. promozione, organizzazione e gestione di eventi sportivi;
 - b. impiantistica sportiva (ivi inclusa la progettazione e gestione di impianti);
 - c. formazione per progetti di alto valore sociale;
 - d. attuazione di programmi di istruzione e formazione con particolare focus sulla salute e stile di vita;
 - e. progetti di diffusione dello sport nel mondo scolastico;
 - f. progettualità con focus su prevenzione e salute;
- C) Sport e salute– costituita in forza dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 2002 n. 178, come modificato ai sensi del comma 629, articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 – società interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, fornisce servizi

di interesse generale in favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi dell'Autorità di Governo competente in materia di sport;

- D) la Società, con la propria azione, promuove la massima diffusione della pratica sportiva in ogni fascia di età e di popolazione, valorizzando lo sport nella sua dimensione sociale, ovvero come opportunità di crescita degli individui, delle comunità e dell'economia. Inoltre, l'azione istituzionale della Società è finalizzata, tra l'altro, alla promozione del benessere fisico e psichico, della salute e della qualità della vita di tutti i cittadini, con particolare attenzione verso tutti coloro che vivono in condizioni di disagio e svantaggio;
- E) In particolare, la società Sport e Salute S.P.A., ai sensi dell'art. 4 del proprio Statuto, produce e fornisce servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi dell'Autorità di Governo competente in materia di sport e, in particolare, in base alla lett. b. del medesimo articolo, svolge attività nel campo dello sport, inclusa la promozione e l'organizzazione di eventi e/o progetti e la gestione di centri e impianti sportivi, a favore dei soggetti pubblici o privati che operano nel campo dello sport e della salute e provvede a sviluppare e sostenere la pratica sportiva, i progetti e le altre iniziative finalizzati allo svolgimento di attività a favore dello sport, della salute e dello sviluppo della cultura sportiva;
- F) Gli Atti di indirizzo per l'azione istituzionale di Sport e Salute S.P.A., emanati dall'Autorità di Governo con delega allo Sport nel 2020 e nel 2021, per il triennio 2020-2023 prevedono in particolare:
- a. che l'azione istituzionale della Società sia *“finalizzata alla promozione del benessere fisico e psichico, della salute e della qualità della vita di tutti i cittadini, con particolare attenzione verso tutti coloro che vivono in condizioni di disagio e svantaggio”*, evidenziando la necessità di *“orientare la programmazione in materia di sport anche alla ricerca di un costante raccordo con il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale”*;
 - b. che sia promosso *“l'incremento e diffusione della pratica sportiva e degli stili di vita sani e attivi”* e che *“la Società operi affinché l'accesso alle attività sportive sia consentito a chiunque così che lo sport, l'esercizio fisico, gli stili di vita sani divengano un diritto universale, senza barriere, per tutti, a tutte le età”* (cfr. Obiettivo Strategico 2);
 - c. che la Società realizzi, *“in attesa dell'inserimento dell'insegnante di educazione motoria nella scuola primaria e secondo le specifiche direttive dell'Autorità di Governo con delega per lo sport e in collaborazione con il Ministero per l'Istruzione e in modo propedeutico all'introduzione dell'insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria come previsto nei protocolli esistenti, iniziative volte a integrare i programmi per l'attività fisica e sportiva nella scuola primaria”* e stimoli *“d'intesa con il Dipartimento per lo sport: - lo svolgimento di programmi per la promozione dell'attività sportiva nella scuola secondaria e per il sostegno alla carriera scolastica e post-scolastica degli atleti; - la valorizzazione dello sport universitario e il rafforzamento dei percorsi universitari connessi allo sport”*;

- d. che la Società per contribuire alla crescita e allo sviluppo del sistema sportivo operi per:
- “(i.) efficientare e massimizzare l'utilizzo delle risorse pubbliche, ottimizzando il sistema di allocazione dei contributi pubblici;*
 - (ii.) erogare servizi agli organismi sportivi e agli Enti locali;*
 - (iii.) sviluppare le competenze degli operatori del sistema sportivo;*
 - (iv.) valorizzare gli eventi sportivi”.*
- G) l'accordo fra Sport e Salute e il MIUR prevede un sistema di valorizzazione dell'impiantistica sportiva e in particolare la collaborazione con le istituzioni di formazione per il raggiungimento di tale scopo.

VISTO

- A) il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;
- B) l'articolo 1, comma 629 della legge 27 dicembre 2018, n. 145 che prevede che la società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, assuma la denominazione di “Sport e salute Spa”;
- C) in particolare, l'articolo 8, comma 9, del decreto-legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito con legge 8 agosto 2002 n. 178, e modificato ai sensi del comma 629, che prevede che la società Sport e Salute spa possa stipulare convenzioni anche con regioni, province autonome ed enti locali;
- D) l'articolo 4 dello Statuto della Società che prevede che la società produce e fornisce servizi di interesse generale a favore dello sport e che, come dettagliato alla lettera c) del medesimo articolo, fornisce servizi e svolge attività nel campo dello sport a favore di soggetti pubblici e privati;
- E) l'art. 5, co. 6, del Codice Contratti Pubblici che esclude, dall'ambito di applicazione del Codice gli accordi conclusi tra due amministrazioni aggiudicatrici sulla base di determinate condizioni;
- F) che Sport e salute S.p.A. è inserita nell'elenco delle Amministrazioni pubbliche redatto dall'Istat ai sensi dell'art.1, commi 2 e 3, della legge n. 196/2009 ed opera quale struttura operativa dell'Autorità di Governo competente in materia di sport;
- G) che la presente Convenzione configura una reale cooperazione anche agli effetti dell'art. 12, comma 4, dir. 2014/24, prevedendosi obblighi e prestazioni a carico di entrambe le parti per il perseguimento di finalità di interesse comune;

CONSIDERATO CHE

- A) è interesse di Regione Lombardia collaborare con Sport e Salute S.P.A. per sviluppare interventi e progettualità per la gestione e la valorizzazione di asset legati al mondo dello sport e dell'entertainment e in particolare è interesse della stessa intervenire nelle attività relative a:
- a. promozione, organizzazione e gestione di eventi sportivi;
 - b. impiantistica sportiva (ivi inclusa la progettazione e gestione di impianti);
 - c. formazione per progetti di alto valore sociale;

- d. attuazione di programmi di istruzione e formazione con particolare focus sulla salute e stile di vita;
- e. progetti di diffusione dello sport nel mondo scolastico;
- f. progetti e campagne con focus su prevenzione e salute al fine di valorizzare l'attività sportiva e motoria quale parte integrante dei percorsi di prevenzione e quale elemento fondamentale di un corretto stile di vita;

B) è altresì interesse della Società perseguire il proprio scopo sociale e dare seguito alle indicazioni di indirizzo ricevute dal Governo, dando attuazione, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e in particolare con gli Enti locali, a progetti finalizzati allo svolgimento di attività a favore dello sport, della salute e dello sviluppo della cultura sportiva nelle aree di intervento sopra individuate;

tutto ciò premesso e considerato, rappresentando le premesse e i considerata parte integrante e sostanziale della presente Convenzione

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Oggetto)

- 1.1 La presente Convenzione ha ad oggetto la cooperazione/collaborazione fra Regione Lombardia e Sport e Salute S.P.A., nell'ambito delle reciproche competenze e aree di interesse, così come individuate nelle premesse della presente Convenzione; in particolare potrà incentrarsi su attività relative a:
- a) promozione, organizzazione e gestione di eventi sportivi;
 - b) impiantistica sportiva (ivi inclusa la progettazione e gestione di impianti);
 - c) formazione per progetti di alto valore sociale;
 - d) attuazione di programmi di istruzione e formazione con particolare focus sulla salute e stile di vita;
 - e) progetti di diffusione dello sport nel mondo scolastico;
 - f) progetti e campagne con focus su prevenzione e salute al fine di valorizzare l'attività sportiva e motoria quale parte integrante dei percorsi di prevenzione e quale elemento fondamentale di un corretto stile di vita;

come di volta in volta concordato fra le parti ai sensi dei successivi articoli.

- 1.2 La presente Convenzione non comporta impegni di carattere economico per Regione Lombardia. L'attivazione di uno o più interventi/progetti di collaborazione sarà concordata fra le Parti ed avviata con successivi appositi atti.

Articolo 2 (Durata)

La presente Convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione della stessa e fino al 31 dicembre 2023. Eventuali proroghe, rinnovi, modifiche e rimodulazioni della presente Convenzione sono concordati tra le Parti e formalizzati mediante atto scritto.

Art. 3 (Esecuzione delle attività)

1. Per l'esecuzione delle progettualità sviluppate dalle Parti nell'ambito della collaborazione di cui alla presente Convenzione, queste potranno avvalersi del proprio personale, di quello delle società eventualmente controllate e direttamente di quest'ultime, nonché, nel rispetto delle normative vigenti, e dei principi di economicità, efficacia e imparzialità, della collaborazione di soggetti terzi allo scopo individuati.

Articolo 4 (Privacy e Riservatezza)

1. Le Parti si impegnano a rispettare quanto disposto dal Regolamento UE 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e dal D.lgs. n. 196/2013 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali), in relazione ai dati personali eventualmente acquisiti o utilizzati in esecuzione della presente convenzione.
2. Le parti si impegnano ad osservare la piena riservatezza su informazioni e documenti forniti in relazione all'attuazione delle attività di cui all'art. 2 della presente Convenzione e a non divulgare a terzi, né utilizzare per scopi diversi da quelli previsti dalla presente convenzione le Informazioni Riservate (come di seguito definite).
3. Ai fini di cui al presente articolo 7, per "Informazioni Riservate" si intendono tutti i documenti, informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato dalle Parti verrà a conoscenza nell'attuazione della presente Convenzione.
4. Eventuali pubblicazioni potranno essere effettuate solo previo accordo tra le parti.

Articolo 5 (Controversie)

Le Parti si impegnano a comporre in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere dall'esecuzione o in relazione alla presente Convenzione. Nel caso non sia possibile raggiungere un accordo, le parti accettano le competenze del Foro di Roma.

Articolo 6
(Clausola di rinvio)

Per quanto non richiamato nella presente Convenzione, si rinvia alle leggi e ai regolamenti pro tempore vigenti e applicabili.

Art. 7
(Sottoscrizione)

La presente Convenzione è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Letto, conformato, sottoscritto

Per la Regione Lombardia

Per Sport e Salute S.P.A.